

**Legislatura 16° - 5ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 147 del 16/06/2011**

**(272) INCOSTANTE ed altri. - Disposizioni per il coordinamento in materia di sicurezza pubblica e polizia amministrativa locale e per la realizzazione di politiche integrate per la sicurezza**

**(278) CARLONI e CHIAROMONTE. - Modifiche alla legge 7 marzo 1986, n. 65, in materia di istituzione delle "unità di prossimità" per il contrasto alla criminalità diffusa nei grandi centri urbani**

**(308) CENTARO. - Istituzione delle Unità di prossimità per il contrasto alla criminalità diffusa nei grandi centri urbani**

**(344) BARBOLINI ed altri. - Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 118, terzo comma, della Costituzione, in materia di ordine pubblico, sicurezza e funzioni di polizia locale**

**(760) SAIA ed altri. - Norme di indirizzo generale in materia di polizia locale**

**(1039) D'ALIA. - Modifiche alla normativa vigente in materia di polizia locale**

(Parere alla 1ª Commissione sul testo unificato proposto dai relatori. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo, condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore **VACCARI (LNP)**, con l'avviso conforme del rappresentante del GOVERNO, illustra una proposta di parere del seguente tenore: " La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il testo unificato in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo, con le seguenti condizioni, formulate ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione: all'articolo 9, sia soppresso il comma 3 e venga inserita la clausola di invarianza finanziaria nei commi 8 e 10; all'articolo 10, comma 4, le parole "si avvale" siano sostituite con "si può avvalere" e, alla fine del comma 5, dopo "Ministero della giustizia", sia inserito l'inciso ", senza che ciò comporti nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica"; all'articolo 12, comma 1, la parola "disciplinano" sia sostituita con "possono disciplinare" e, in generale, sia previsto che dall'attuazione dell'articolo non derivino nuovi o maggiori oneri; all'articolo 13, comma 1, le parole "promuovono e disciplinano" siano sostituite con "possono promuovere e disciplinare" e, al comma 2, la parola "disciplinano" sia sostituita con "possono disciplinare"; all'articolo 14, prima della parola "istituendo" sia inserito l'avverbio "eventualmente"; all'articolo 15, comma 1, la parola "provvedono" sia sostituita con "possono provvedere"; all'articolo 16, sia inserita la clausola di invarianza finanziaria; all'articolo 18, comma 2, sia soppresso il secondo periodo; all'articolo 19, sia soppresso il primo comma e sia inserita, nel secondo comma, la clausola di invarianza finanziaria; gli articoli 20 e 21 siano soppressi; all'articolo 22, sia inserito, in fine, il seguente comma: "4. All'onere derivante dal presente articolo, quantificato in 1 milione di euro per l'anno 2012, si fa fronte mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2011-2013, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno."; all'articolo 23, al comma 2, occorre rimodulare la scansione temporale dell'onere di spesa, articolandolo sul triennio 2012-2014 e prevedendo che al relativo onere, quantificato in tre milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio considerato, si faccia fronte a valere sull'accantonamento del Ministero del lavoro e delle politiche sociali; occorre poi aggiungere il seguente comma:

"3. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'interno provvede al monitoraggio degli oneri di cui alla presente legge, ad eccezione di quelli di cui al presente articolo, e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1, fatta salva l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 11, comma 3, lettera l), della legge n. 196 del 2009, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dell'interno, provvede, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggiore onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili di

cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, nel programma "Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica" della missione "Ordine pubblico e sicurezza" dello stato di previsione del Ministero dell'interno. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce inoltre senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al secondo periodo."; all'articolo 25, comma 4, sia soppressa la lettera *b*).

La Commissione approva.

*La seduta termina alle ore 10,10.*